

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 113/13/2011**

### **Svolgimento del processo**

Avverso il provvedimento con il quale l'Agenzia delle entrate di Varese respingeva l'istanza di rimborso dell'Irap versata nel 2005 e l'accoglieva per le annualità 2006, 2007 e 2008, presentava ricorso Fi. Ar. il quale chiedeva la restituzione anche della imposta versata a titolo di acconto nel 2005, pari ad € 504,70.

Contestava il contribuente la motivazione dell' 'ufficio per cui l'istanza sarebbe stata proposta oltre il termine di decadenza, previsto in mesi 48 dal versamento della imposta.

Rilevava, sempre, il contribuente che il termine iniziale per conteggiare il decorso del tempo andava riferito alla data di versamento del saldo e non a quello dell'acconto. Come pure previsto dalla Corte di Cassazione e dalle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate durante un convegno di Telefisco 2009

Sotto tale profilo, considerato che il saldo Irap era stato versato il 16.6.2006 e che la stessa poteva essere inoltrata entro il 16.4.2010, l'istanza doveva essere accolta perché presentata il 20.01.2010.

L'ufficio richiamava il Dpr 602/1973 che all'art. 38 co.1 fissa in 48 mesi il termine di decadenza per la presentazione di istanza di rimborso a far tempo dalla data di pagamento della imposta. E che solo nell'ipotesi in cui il contribuente avesse corrisposto una somma maggiore rispetto all'ammontare dovuto , oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'an e del quantum debeatur, poteva essere utilizzato quale termine iniziale quello del pagamento del saldo, anche con riferimento all'acconto in precedenza versato . Ipotesi , a dire dell'Ufficio, non ravvisabile nel caso in esame, in quanto l'imposta non era dovuta sin dal momento del pagamento parziale.

Il ricorso deve essere respinto.

La norma citata prevede espressamente che il contribuente che ha effettuato il versamento dell'imposta può presentare istanza di rimborso , entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento stesso ,....per inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.

Sotto tale profilo risulta puntuale il rilievo dell'Ufficio là dove evidenzia la inesistenza dell'obbligo impositivo sin dal momento in cui il contribuente ha corrisposto il tributo.

Per cui risulta fondata la eccezione di intervenuta decadenza del termine per l'inoltro di una istanza di rimborso.

Solo nella ipotesi in cui il contribuente abbia corrisposto una somma maggiore del dovuto può richiedere dal pagamento del saldo anche quanto versato precedentemente a titolo di acconto. La fattispecie in esame non presenta tali caratteristiche.

Né a diversa conclusione è possibile pervenire conferendo dignità di prova a pareri forniti in convegni oppure a circolari provenienti, anche, dalla agenzia delle entrate. Solo la giurisprudenza della Cassazione rappresenta un autorevole precedente nella formazione del convincimento del giudice di merito chiamato a motivare la propria decisione.

Tuttalpiù, l'aver il contribuente fatto affidamento su di un parere fornito durante un congresso di esperti nella manifestazione telefisco 2009 giustifica la compensazione delle spese

**P.Q.M.**

La Commissione respinge il ricorso. Dichiara compensate fra le parti le spese del presente giudizio.